



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 25 novembre 2008
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0134 (ACC)**

**13001/1/08
REV 1**

**UD 152
CORDROGUE 66**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica popolare cinese su precursori di droghe e sostanze frequentemente utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

relativa alla conclusione dell'accordo
tra la Comunità europea e
il governo della Repubblica popolare cinese
su precursori di droghe e sostanze
frequentemente utilizzate per la produzione illecita
di stupefacenti o di sostanze psicotrope

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità dovrebbe rafforzare i controlli sulle spedizioni di precursori di droghe provenienti dalla Repubblica popolare cinese, dato il rischio del loro sviamento per la produzione illecita di droghe sintetiche nella Comunità.
- (2) Il 27 giugno 2006 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare con il governo della Repubblica popolare cinese un accordo su precursori di droghe e sostanze frequentemente utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope ("l'accordo"). In esito a tali negoziati il 13 marzo 2008 il testo dell'accordo è stato accettato.
- (3) È opportuno che il Consiglio autorizzi la Commissione, in consultazione con un comitato speciale designato dal Consiglio, ad approvare modifiche in nome della Comunità qualora l'accordo ne preveda l'adozione da parte del gruppo misto di controllo. Tale autorizzazione deve essere tuttavia limitata alle modifiche degli allegati dell'accordo, nella misura in cui tale modifica riguarda sostanze già contemplate dalla legislazione comunitaria in materia di precursori e di sostanze chimiche.
- (4) È opportuno che l'accordo venga approvato,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato, in nome della Comunità, l'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica popolare cinese su precursori di droghe e sostanze frequentemente utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

1. La Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri, rappresenta la Comunità nel gruppo misto di verifica istituito a norma dell'articolo 9 dell'accordo.

2. La Commissione è autorizzata ad approvare, a nome della Comunità, modifiche degli allegati A e B dell'accordo adottato dal gruppo misto di verifica secondo la procedura di cui all'articolo 10 dell'accordo.

Nello svolgimento di tale compito la Commissione è assistita da un comitato speciale designato dal Consiglio e incaricato di stabilire una posizione comune.

3. L'autorizzazione di cui al paragrafo 2 è limitata alle sostanze già contemplate dalla pertinente legislazione comunitaria in materia di precursori di droghe.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilite) a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità, alla notifica prevista dall'articolo 12 dell'accordo¹.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il presidente

¹ La data di entrata in vigore dell'accordo verrà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del Segretariato generale del Consiglio.

ACCORDO
TRA LA COMUNITA EUROPEA
E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE
SU PRECURSORI DI DROGHE E
SOSTANZE FREQUENTEMENTE UTILIZZATE
PER LA PRODUZIONE ILLECITA DI STUPEFACENTI
O DI SOSTANZE PSICOTROPE

LA COMUNITÀ EUROPEA,

in seguito denominata "la Comunità",

da una parte, e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE,

in seguito denominato "il governo cinese",

dall'altra,

in seguito denominate "le parti",

NEL QUADRO della convenzione delle Nazioni Unite del 1988 contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, firmata a Vienna il 20 dicembre 1988, in seguito denominata "la convenzione del 1988" e in conformità alle disposizioni di legge vigenti nella Repubblica popolare cinese e negli Stati membri della Comunità;

RISOLUTI a prevenire e combattere la fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope prevenendo lo sviamento dei precursori di droghe e sostanze frequentemente utilizzate a tal fine (in seguito "precursori di droghe");

PRENDENDO ATTO dell'articolo 12 della convenzione del 1988;

CONVINTI che il commercio internazionale può essere utilizzato per lo sviamento dei precursori di droghe e che è necessario concludere e applicare accordi per una cooperazione di vasta portata tra le regioni interessate, in particolare stabilendo un legame tra il controllo delle esportazioni e il controllo delle importazioni;

RICONOSCENDO che i precursori di droghe sono anche ampiamente e principalmente impiegati a fini leciti e che il commercio internazionale non deve essere ostacolato da procedure di sorveglianza eccessive;

AVENDO DECISO di concludere un accordo sulla prevenzione degli sviamenti dei precursori di droghe e sostanze frequentemente utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Campo di applicazione dell'accordo

1. Il presente accordo stabilisce misure volte a rafforzare la cooperazione amministrativa tra le parti contraenti per impedire lo sviamento di precursori di droghe e sostanze frequentemente utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope, fatto salvo lo svolgimento delle normali attività di commercio e il riconoscimento dei legittimi interessi dell'industria.
2. A tal fine, le parti si prestano reciproca assistenza, in base al presente accordo, in particolare:
 - controllando il commercio reciproco dei precursori di droghe di cui al paragrafo 3, allo scopo di impedirne lo sviamento per fini illeciti;
 - assicurando una reciproca assistenza amministrativa per permettere la corretta applicazione delle rispettive legislazioni pertinenti in materia di controllo del commercio di precursori di droghe.
3. Fatti salvi eventuali emendamenti che potrebbero essere adottati ai sensi dell'articolo 10, il presente accordo si applica alle sostanze che figurano negli allegati del presente accordo.

ARTICOLO 2

Sorveglianza del commercio

1. Le parti si consultano e si informano di loro iniziativa, ogniqualvolta abbiano ragionevoli motivi per ritenere che possano verificarsi sviamenti di precursori di droghe verso la produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, in particolare allorché una partita importata o esportata riguarda quantitativi inconsueti o avviene in circostanze inconsuete.

2. Per quanto attiene ai precursori di droghe di cui all'allegato A del presente accordo, l'autorità competente della parte esportatrice invia una notificazione preventiva all'esportazione all'autorità competente della parte importatrice. La risposta scritta della parte importatrice deve essere fornita nei 15 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica della parte esportatrice. L'assenza di risposta entro il termine suddetto è considerata equivalente a una non obiezione all'importazione. Un'obiezione deve essere notificata per iscritto alla parte esportatrice entro il suddetto periodo, fornendo le ragioni del rifiuto.

3. Per quanto attiene ai precursori di droghe di cui all'allegato B del presente accordo, l'autorità competente della parte esportatrice determina se espletare controlli internazionali conformemente alla propria legislazione interna.

4. Le parti si impegnano a rispondere per iscritto, prima possibile, a tutte le informazioni fornite o alle misure richieste ai sensi del presente articolo.

ARTICOLO 3

Sospensione della spedizione di una partita

1. Fatta salva l'eventuale applicazione di misure tecniche di carattere repressivo, le spedizioni sono sospese allorché, a giudizio di una parte, esistono ragionevoli motivi per ritenere che dei precursori di droghe possano essere sviati per la produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, o, nei casi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, allorché la parte importatrice lo richieda per iscritto e, se necessario, fornisca documenti di prova e garantisca l'adozione di misure entro 5 giorni lavorativi.
2. Le parti cooperano per scambiarsi tutte le informazioni concernenti le presunte operazioni di sviamento se si basano su una richiesta di reciproca assistenza amministrativa.

ARTICOLO 4

Reciproca assistenza amministrativa

1. Le parti si scambiano, su richiesta di reciproca assistenza amministrativa, qualsiasi informazione atta ad impedire lo sviamento di precursori di droghe per la produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, e indagano sui casi sospetti di sviamento. Se necessario, esse adottano i provvedimenti cautelari appropriati per impedire gli sviamenti.

2. Qualsiasi richiesta di informazioni o di adozione di provvedimenti cautelari deve essere soddisfatta nel rispetto dei termini.
3. Le domande di assistenza amministrativa sono evase conformemente alle disposizioni legali o regolamentari della parte interpellata.
4. I funzionari debitamente abilitati di una parte possono, con l'accordo dell'altra parte e alle condizioni stabilite da quest'ultima, essere presenti in occasione delle indagini effettuate sul territorio dell'altra parte.
5. Le parti si assistono per agevolare la presentazione di elementi di prova se quest'ultima si basa su una richiesta di reciproca assistenza amministrativa.
6. L'assistenza amministrativa fornita a norma del presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni che disciplinano l'assistenza giudiziaria in materia penale e non si applica alle informazioni raccolte in base alle competenze esercitate su richiesta delle autorità giudiziarie, salvo accordo di queste ultime in merito alla comunicazione delle suddette informazioni.
7. Una parte può, caso per caso e mediante consultazione, fornire, su richiesta dell'altra parte informazioni relative alle sostanze frequentemente utilizzate per la fabbricazione illecita di droghe o di sostanze psicotrope che non sono però incluse nel campo di applicazione del presente accordo.

ARTICOLO 5

Scambio di informazioni e riservatezza

1. Tutte le informazioni comunicate, in qualsiasi forma, ai sensi del presente accordo sono di carattere riservato o soggette a determinate restrizioni, in funzione delle norme applicabili da ciascuna parte e sono coperte dall'obbligo del segreto d'ufficio.
2. Gli scambi di dati personali possono avvenire solo se la parte che li riceve s'impegna a tutelarli in misura perlomeno equivalente a quella applicabile nel caso di specie nel territorio della parte che può fornire i dati. A tal fine, le parti contraenti si scambiano informazioni sulle rispettive norme applicabili, comprese le disposizioni di legge in vigore negli Stati membri della Comunità.
3. Le informazioni così ottenute sono utilizzate unicamente ai fini del presente accordo. Una parte che voglia utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere l'accordo scritto preliminare dell'autorità che le ha fornite. In tal caso l'utilizzazione è soggetta alle restrizioni imposte da tale autorità.

4. L'utilizzazione, nell'ambito di azioni giudiziarie promosse in seguito all'accertamento del mancato rispetto della legislazione sui precursori di droghe di cui all'articolo 3, di informazioni ottenute in virtù del presente accordo è considerata esclusivamente ai soli fini dell'accordo. Nell'ambito di azioni giudiziarie le parti possono quindi utilizzare come elementi di prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente accordo. L'utilizzo degli elementi di prova è soggetto all'autorizzazione preliminare dell'autorità competente che ha fornito le informazioni o che ha consentito l'accesso ai documenti in parola.

ARTICOLO 6

Deroghe all'obbligo di prestare assistenza

1. L'assistenza può essere rifiutata o essere subordinata all'assolvimento di talune condizioni o esigenze, qualora una parte ritenga che l'assistenza a titolo del presente accordo:
 - a) potrebbe pregiudicare la sovranità della Repubblica popolare cinese o di uno Stato membro della Comunità europea al quale è stata chiesta assistenza ai sensi del presente accordo, o

- b) potrebbe pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all'articolo 5, paragrafo 2; o
- c) violi un segreto industriale, commerciale o professionale.

2. L'assistenza può essere rinviata dall'autorità interpellata qualora interferisca in un'indagine, in un'azione giudiziaria o in un procedimento in corso. In tal caso l'autorità interpellata consulta l'autorità richiedente per stabilire se l'assistenza può essere fornita secondo le modalità o alle condizioni che l'autorità interpellata può esigere.

3. Se l'autorità richiedente domanda un'assistenza che essa stessa non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, lo fa presente nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere il seguito da dare a tale domanda.

4. Nei casi di cui al presente articolo, la decisione dell'autorità interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate al più presto all'autorità richiedente.

ARTICOLO 7

Cooperazione tecnica e scientifica

Le parti collaborano per individuare nuovi metodi di sviamento e le contromisure appropriate, tra l'altro tramite la cooperazione tecnica e in particolare la formazione, i programmi di scambio dei funzionari interessati, per rafforzare le strutture amministrative e repressive nel settore e per promuovere la cooperazione con il commercio e l'industria.

ARTICOLO 8

Misure d'applicazione

1. La Cina, la Commissione europea, e ogni Stato membro della Comunità europea designa un'autorità o più autorità competenti per coordinare l'applicazione del presente accordo. Tali autorità comunicano direttamente tra loro ai fini del presente accordo.

2. Le parti si consultano e si tengono informate in merito alle disposizioni di applicazione dettagliate adottate conformemente alle disposizioni del presente accordo.

ARTICOLO 9

Gruppo misto di verifica

1. È istituito un gruppo misto di verifica, in seguito denominato "gruppo misto di verifica", in cui è rappresentata ciascuna parte del presente accordo.

2. Il gruppo misto di verifica opera di comune accordo.

3. Se necessario il gruppo misto di verifica si riunisce a una data, in un luogo e con un ordine del giorno fissati di comune accordo.

Riunioni straordinarie del gruppo misto di verifica possono essere convocate con l'accordo delle parti.

ARTICOLO 10

Ruolo del gruppo misto di verifica

1. Il gruppo misto di verifica gestisce il presente accordo e provvede alla sua corretta applicazione. A tal fine:
 - è informato dalle parti della loro esperienza nell'applicazione del presente accordo;
 - nei casi di cui al paragrafo 2 adotta decisioni;
 - esamina e mette a punto misure di cooperazione tecnica;
 - esamina e mette a punto altre possibili forme di cooperazione.
2. Il gruppo misto di verifica può decidere di comune accordo di emendare gli allegati A e B. Tali decisioni sono attuate dalle parti contraenti conformemente alle proprie legislazioni.

3. Il gruppo misto di verifica può raccomandare alle parti:
 - a) altri emendamenti del presente accordo;
 - b) misure necessarie per l'applicazione del presente accordo.

ARTICOLO 11

Altri obblighi imposti da altri accordi

1. Tenendo conto delle competenze rispettive della Comunità e dei suoi Stati membri, le disposizioni del presente accordo:
 - non pregiudicano gli obblighi delle parti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali,

- lasciano impregiudicate la comunicazione tra i servizi competenti della Commissione della Comunità europea e i pertinenti servizi degli Stati membri, di qualsiasi informazione ottenuta ai sensi del presente accordo che possa essere di interesse comunitario.
2. Fatto salve le disposizioni di cui al paragrafo 1, le disposizioni del presente accordo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali su precursori di droghe e altre sostanze frequentemente utilizzate nella fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope già conclusi o che possono essere conclusi tra singoli Stati membri e la Repubblica popolare cinese, qualora le disposizioni di tali accordi risultassero incompatibili con quelle del presente accordo.
 3. Le parti si consultano nell'ambito del gruppo misto di verifica per risolvere le questioni inerenti all'applicabilità del presente accordo.
 4. Le parti si notificano inoltre qualsiasi misura adottata con altri paesi nel settore delle sostanze controllate.

ARTICOLO 12

Entrata in vigore

Le parti si notificano per iscritto di aver posto in essere le procedure interne previste dalla legge per l'entrata in vigore del presente accordo. Il presente accordo entra in vigore sessanta giorni dalla data di ricezione dell'ultima notifica scritta.

ARTICOLO 13

Durata e denuncia dell'accordo

1. Il presente accordo è concluso per la durata di 5 anni e, in assenza di comunicazione scritta di una parte dell'intenzione di denunciarlo al più tardi 6 mesi prima della scadenza del quinquennio, esso è rinnovato tacitamente per successivi periodi di 5 anni.
2. Il presente accordo può essere emendato mediante accordo consensuale delle parti.

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finnica, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e cinese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di qualsiasi divergenza di interpretazione del presente accordo, fanno fede le versioni in lingua inglese e cinese.

Fatto a,

Per la Comunità europea

Per il governo della Repubblica popolare cinese

ALLEGATO A

Sostanze soggette alle misure di cui all'articolo 2, paragrafo 2

Acido N-acetilantranilico

Anidride acetica

Acido antranilico

Efedrina

Estratto di efedra

Ergometrina

Ergotamina

Isosafrolo

Acido lisergico

3,4 metilendiossi-fenil-2-propanone

Norefedrina

Acido fenilacetico

1-fenil-2-propanone

Piperonale

Permanganato di potassio

Pseudoefedrina

Safrolo

Oli ricchi di safrolo

Nota: L'elenco delle sostanze deve sempre comprendere, se del caso, un riferimento ai rispettivi sali.

Sostanze soggette alle misure di cui all'articolo 2, paragrafo 3

Acetone

Etere etilico

Acido cloridrico

Metiletilchetone

Piperidina

Acido solforico

Toluene
